

DIRETTORE RESPONSABILE: Saverio Masi

Comitato di Redazione: Mario D'Angelo, Giovanni Garganese, Antonio Gravina, Fernando Ingrosso, Massimo Scuffi  
Reg. Trib. Roma n. 34 del 28/01/2004 - Stampa Typokolor via Decollatura, 60 00040 Morena (Roma) Tel. 0679840708 Fax 0679814763

## DOCUMENTO APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DELL'AMT NELLA SEDUTA DEL 23/04/2004

## FORUM

### SUI PIU' IMPORTANTI PROBLEMI DEI GIUDICI TRIBUTARI

Ritenuto che la magistratura tributaria ha operato positivamente tanto da riuscire ad eliminare le pendenze decidendo oltre 5.000.000 di ricorsi in circa 6 anni ricevendo apprezzamenti per la qualità delle decisioni come dimostrato dalle impugnazioni che non hanno raggiunto in nessuno degli anni il 14%;

Ritenuto che, a fronte dell'impegno e della positiva attività svolta, non si registra un'uguale attenzione da parte del governo, in particolare, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonostante le residue competenze di tale ministero nell'organizzazione delle Commissioni Tributarie, oltre quelle previste dall'ordinamento dei giudici tributari, che confliggono con la posizione di terzietà che dovrebbe caratterizzare l'organo giudiziario nel suo complesso;

Ritenuto che, nel corso del forum tenutosi in data 8 aprile 2004 presso il Consiglio di Presidenza, cui hanno partecipato autorevoli esponenti del governo e del Parlamento, sia della maggioranza che dell'opposizione, è stata condivisa la necessità della modifica dell'art 11 D.L.gs 545/92 con l'eliminazione della durata novennale dell'incarico;

Ritenuto che è urgente l'approvazione della indicata modifica per evitare la paralisi dell'attività del Consiglio di Presidenza e, principalmente, perché eviterebbe di disperdere professionalità acquisite, che hanno consentito realizzare tempi ragionevoli per la celebrazione dei processi tributari allo stato ed in attesa delle iniziative legislative promesse.

#### DELIBERA

di dare mandato alla Giunta di rappresentare quanto sopra al governo, a tutti i parlamentari, alle segreterie dei partiti e di riferire gli sviluppi successivi

#### RISERVANDOSI

di proclamare lo stato di agitazione ed eventualmente lo sciopero della categoria, in caso di ulteriori ritardi che renderebbero impossibile l'approvazione della modifica legislativa auspicata.

Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Ennio Attilio Sepe ha organizzato, presso la sede del Consiglio, un "Forum" sui problemi della Giustizia Tributaria che si è tenuto in data 8 aprile 2004 e che ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell'Economie e delle Finanze On. Gianluigi Magri, dei Senatori On. Riccardo Pedrizzi e Rosario Giorgio Costa rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, dell'On. Maurizio Leo Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, del Sen. Maria Alfonso D'Amico e dell'On. Giorgio Benvenuto rispettivamente componenti della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e della Camera dei Deputati, di Giacomo Caliendo Presidente dell'Associazione Magistrati Tributari.

Dopo l'introduzione del Presidente Sepe, che aveva evidenziato la necessità di una urgente soluzione del problema del novennio e della riconsiderazione della delegificazione delle tabelle E ed F mancando nella legge parametri di riferimento nonché della possibilità dei Magistrati non togati di concorrere agli incarichi direttivi e semi-direttivi, tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di conservare e valorizzare le professionalità degli attuali giudici tributari, prevedendo, in luogo della durata novennale, il divieto di permanenza nella stessa sezione della medesima commissione oltre un determinato numero di anni. E' stata sottolineata la necessità di un disegno riformatore complessivo rispetto al quale, problemi urgenti come quello della scadenza del novennato, devono necessariamente assumere il ruolo di anticipazioni.

Il disegno riformatore complessivo dovrebbe considerare anche riforme delle norme processuali ritenute utili e necessarie, nonché la collocazione del personale amministrativo delle commissioni.

Sono stati affrontati ulteriori problemi quali, tra gli altri, l'esistenza della Commissione Tributaria Centrale, le sanzioni disciplinari che il Consiglio di Presidenza può irrogare, il trattamento economico dei Giudici Tributari.

Ci auguriamo di poter ottenere il testo, corretto dai partecipanti, della trascrizione del dibattito per pubblicarlo in uno dei prossimi numeri del *Notiziario* o della rivista *Magistratura Tributaria*.

# Dalle regioni e dalle province

## Dalla Toscana

Nella meravigliosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è svolto in data 16 e 17 aprile un convegno dal titolo "Fiscaltà oggi in Italia ed in Usa: similitudini e differenze", promosso dalla Sezione Regione Toscana dell'AMT presieduta dal Dott. Giorgio Fiorenza.

Detto Convegno, rivolto ad un pubblico esperto e selezionato, ha riunito a Firenze alcuni tra i maggiori esperti italiani ed americani in materia fiscale e tributaria. Tra gli intervenuti spiccano i nomi del Dott. Giacomo Caliendo Presidente Nazionale dell'AMT, del Dott. Vincent Gambino Responsabile dell'Ufficio Irs dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia che ha effettuato un'attenta disamina sulle procedure del contenzioso tributario negli Stati Uniti, il Procuratore della Repubblica di Firenze Dott. Ubaldo Nannucci, nonché professori universitari di chiara fama nazionale. Il Convegno, da tempo ideato dal Presidente della Sezione Toscana AMT Dott. Giorgio Fiorenza, con il coordinamento scientifico del Dott. Marco Baroncelli, si prefissava un duplice obiettivo: il primo quello di aggiornare i magistrati tributari ed i singoli professionisti che rappresentano i contribuenti nei giudizi tributari, sulle nuove normative afferenti le imposte sulle Società entrate recentemente in vigore (IRES), a tal proposito è stato pregevole l'intervento del Prof. Miccinesi; sui nuovi poteri delle Società esattoriali (ganascie virtuali alle auto, ipoteche giudiziali sugli immobili) illustrati dall'Avv. Piergiorgio Basetti Sani; sui contributi locali e sul nuovo panorama della giustizia tributaria per la gestione del periodo post condono fiscale, nonché sul ruolo del giusto processo tributario. Il secondo di comparazione con quella che è la filosofia del contenzioso tributario e l'organizzazione della giustizia tributaria negli Stati Uniti d'America e più in generale tra i singoli paesi europei. Il Convegno ha voluto essere anche una base di ripartenza per il recupero e la riattivazione del rapporto del regime fiscale per gli investitori italiani negli Stati Uniti d'America e per quelli statunitensi in Italia che dal lontano 1998 non è più regolato da alcun tipo di convenzione. C'è in realtà anche un quarto obiettivo ovvero quello di sottolineare anche quanto è stato fatto in questi anni per riequilibrare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, riequilibrio spesso determinato da confronti tra operatori da cui scaturiscono applicazioni più eque delle norme. Nel "forum" che è seguito il 17 Aprile alla presenza del Direttore del quotidiano "La Nazione", Dott. Francesca Carrassi, che ha moderato gli interventi, è stata affrontata, alla presenza di notevoli esponenti quali il Dott. Mario Cicala Consigliere presso la Corte di Cassazione e membro del comitato Nazionale dell'AMT, il Prof. Enrico Fazzini Professore Associato di Diritto tributario dell'Università di Firenze, la posizione della Magistratura Tributaria nell'ordinamento giuridico attuale nonché l'attuale visibilità dei giudici tributari nei confronti dell'intero sistema.

Il risultato interessante emerso, grazie anche alle provocazioni del Dott. Carrassi, è che tutti i partecipanti al predetto "forum" hanno sentito l'esigenza d'investire il Comitato nazionale dell'Associazione affinché venga portato avanti, con sollecitudine, una campagna di informazione e di marketing per portare a conoscenza di tutti compiti e competenze delle commissioni tributarie da una parte e dei giudici tributari dall'altra.

## Dalla Lombardia

Tra le convenzioni riguardanti la formazione va annoverata quella di imminente stipulazione tra l'A.M.T. e l'Università degli Studi di Milano per l'istituzione di **"corsi annuali di aggiornamento permanente"** dei giudici tributari e dei Professionisti abilitati alla difesa avanti alle commissioni tributarie che prenderanno avvio in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico 2004/2005.

## Dall'Emilia Romagna

Tra le iniziative perseguite si annoverano:

### La Biblioteca

La Sezione ha in corso di approntamento presso la Commissione Regionale Emilia Romagna una Biblioteca con oltre 450 testi giuridici in materia fiscale e tributaria aperta a tutti i giudici tributari. Unitamente alle pubblicazioni cartacee, presto sarà possibile reperire delle banche date informatiche e attraverso alcuni computer messi a disposizione sarà possibile accedere a testi al massimario Tributario. Questa iniziativa non sarà unica perchè la Sezione grazie all'aiuto di Colleghi, sta lavorando per aprire nelle Sedi Provinciali altre Biblioteche.

### Le convenzioni

La Sezione Regionale negli anni della Sua costituzione ha attivato diverse convenzioni a favore degli Associati: si ricorda la Convenzione con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la convenzione con la Campa per la copertura totale della polizza malattia e infortuni, la Convenzione con numerose librerie giuridiche per l'acquisto di testi a prezzi ridotti rispetto a quelle di listino, la Convenzioni con case editrici per l'acquisto a circa il 30-40% in meno per l'acquisto delle banche dati tributarie.

Le convenzioni stipulate a livello Regionale, compatibilmente con quanto già deliberato dalla Giunta Esecutiva Centrale, verranno sottoposte alla verifica dell'organismo Centrale per valutarne l'estensione a favore di tutti i giudici associati.

Recentemente la Sezione Regionale ha preso contatto con la redazione di "www. Cassazione.it" la quale ha formulato una proposta che consente di accedere ad un prezzo convenzionato alla banca dati delle sentenze della Cassazione Sez.V e alle massime in materia civile dal 2001 ad oggi. Secondo l'accordo chi aderirà alla convenzione potrà ricevere le sentenze tributarie sul proprio computer via e-mail subito dopo la loro pubblicazione, una volta alla settimana.

### La formazione

Tra le convenzioni va annoverata quella stipulata tra la Sezione Emilia Romagna e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna che ha consentito ai giudici tributari dell'Emilia Romagna di accedere gratuitamente al Master Diritto tributario al termine del quale viene rilasciato un diploma universitario di secondo livello avente valore legale. Il Master era limitato ai giudici tributari con laurea in Giurisprudenza. Prossimamente la Sezione Regionale conta di concludere accordo che veda garantito l'accesso al Master per tutti i giudici tributari senza vincoli di titolo di studio.

Tra le iniziative in corso di approntamento va ad annoverarsi l'organizzazione in corso di un importante Convegno in tema di fiscalità locale che si terrà a fine ottobre, primi di novembre del corrente anno e che vedrà la partecipazione di eminenti rappresentanti del mondo istituzionale, universitario e giudiziario.

### Gli incontri

La Sezione Regionale sta curando con particolare attenzione gli incontri con la classe politica locale e con i rappresentanti istituzionali. A livello politico ed istituzionale la Giunta Regionale ha incontrato numerosi Parlamentari eletti su base regionale, il Sotto Segretario all'economia con delega alle commissioni tributarie, Gian Luigi Magri e figure istituzionali di primissimo piano. In ambito universitario ha incontrato il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna.

### L'attività associativa, le Sezioni provinciali, le commissioni di studio, l'attività di informazione

La Giunta Regionale, da tempo dedica parte della Sua attività alla costituzione di varie Sezioni Provinciali.

Almeno una volta all'anno la Giunta Regionale organizza le proprie sedute presso una delle Sedi delle Sezioni Provinciali allargando le riunioni ai giudici che vogliono farne parte. E' un'occasione di incontro e di verifica importante che permette

# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

Come modificato dall'Assemblea del 24 aprile 2004

## CAPO I

### DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO

#### Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione Magistrati Tributarî, con sede in Roma, Via Depretis n. 7, presso Commissione Tributaria Regionale di Roma.

#### Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione si propone i seguenti scopi:
- operare affinché l'indipendenza e le funzioni delle commissioni tributarie siano garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali;
  - tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati tributarî, nonché promuovere il riconoscimento e l'attuazione del principio della pari dignità di tutti i magistrati tributarî tra loro, e della giurisdizione tributaria con le altre giurisdizioni;
  - operare affinché sia salvaguardata l'autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale;
  - promuovere iniziative di carattere culturale, sindacale, assistenziale e previdenziale;
  - richiedere la presenza dell'Associazione in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sapere e dell'esperienza della categoria;
  - curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d'informazione;
  - migliorare il servizio "giustizia tributaria", nell'ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco;
  - intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali;
  - creare una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale "Scuola superiore della magistratura tributaria".
2. L'Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro.

#### Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da eventuali legati e donazioni.

## CAPO II

### DEI SOCI

#### Art. 4 – Acquisto della qualità di Socio

- Sono Soci ordinari i componenti le commissioni tributarie di ogni grado in attività di servizio o che abbiano cessato l'attività dopo almeno nove anni di servizio.
- Possono essere Soci benemeriti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica per essere soci ordinari, per l'opera professionale svolta, o per il contributo dato al raggiungimento

degli scopi dell'Associazione si sono resi meritevoli nei confronti della stessa.

3. L'ammissione dei soci benemeriti è subordinata all'approvazione della Giunta Esecutiva Centrale.

#### Art. 5 – Diritti ed obblighi

- I Soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo, nella misura fissata dal Comitato Direttivo Centrale.
- I Soci godono dell'elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento del contributo associativo alla cui riscossione provvede la Giunta Esecutiva Centrale anche a mezzo delega alle Sezioni Regionali e/o Provinciali.
- I Soci benemeriti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.
- I Soci sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini dell'Associazione.
- I Soci non possono iscriversi ad altre associazioni di giudici tributarî.

#### Art. 6 – Perdita della qualità di socio

- La qualità di socio si perde:
  - per dimissioni;
  - per la perdita delle qualità di cui all'art. 4 primo e secondo comma;
  - per morosità nel pagamento del contributo sociale per due annualità nonostante l'invito alla regolarizzazione;
  - per espulsione;
  - per iscrizione ad altre Associazioni di giudici tributarî.

#### Art. 7 – Dimissioni

- Il Socio può dimettersi in ogni tempo; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui sono accettate dal Comitato Direttivo Centrale, e comunque decorsi sei mesi dalla loro presentazione.
- Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

#### Art. 8 – Morosità

- Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale.
- Il socio moroso per due annualità decade dalla qualifica di socio.

#### Art. 9 – Sanzioni disciplinari

1. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni sono contrarie ai fini generali che l'Associazione persegue e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria dei magistrati tributarî.

#### Art. 10 – Specie delle sanzioni

- Le sanzioni disciplinari sono:
  - la censura che consiste in un biasimo formale comunicato al Socio dal Presidente dell'Associazione;
  - la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
  - l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità.

Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia dichiarato decaduto dall'incarico di componente delle Commissioni, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 12 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.

#### **Art. 11 – Procedimento disciplinare**

1. Il Collegio dei Probiviri, che abbia ricevuto formale notizia di fatti rilevanti ai sensi degli articoli precedenti, se non ritiene di archiviare la denuncia, promuove l'azione disciplinare.
2. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, al quale vanno ritualmente contestati gli addebiti, deve essere ascoltato, ove ne faccia richiesta; esso può essere assistito da altro Socio e presentare difese scritte. A tal fine deve essergli assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti.
3. Il Socio ha diritto di consultare tutti gli atti e documenti su cui si fondano gli addebiti fino al decimo giorno anteriore alla data fissata per l'audizione.
4. Conclusa l'istruttoria, il Collegio dei Probiviri, se non ritiene infondato l'addebito, formula la proposta di sanzione, tra quelle di cui al precedente art. 10, e rimette il fascicolo alla Giunta Esecutiva per la decisione. Questa, previo esame degli atti nella prima riunione utile, può disporre l'irrogazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento.
5. Tutti i provvedimenti e le comunicazioni sono sottoscritti dal Presidente del Collegio.
6. Contro il provvedimento che applica la sanzione della sospensione e dell'espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il Comitato Direttivo Centrale, sentito il Collegio dei Probiviri, può disporre l'esecuzione provvisoria del provvedimento.

### **CAPO III**

#### **Sezione I**

#### **ORGANI CENTRALI**

#### **12. – Organi centrali**

Sono organi centrali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Comitato Direttivo Centrale;
- 3) la Giunta Esecutiva Centrale;
- 4) il Presidente;
- 5) il Vice Presidente;
- 6) il Segretario Generale;
- 7) il Vice Segretario;
- 8) il Collegio dei Probiviri;
- 9) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 13 – Assemblea Generale - Composizione ed attribuzioni**

1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto, delibera su tutte le materie inerenti agli scopi sociali.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive.
3. Con atto sottoscritto da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto può farsi ricorso all'Assemblea Generale per l'annullamento e la modifica delle deliberazioni degli altri organi centrali dell'Associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia espressamente convocata a tale scopo, e non sia presente o rappresentato

almeno un ventesimo dei soci.

#### **Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione dei rendiconti finanziari e per la discussione di eventuali altri argomenti.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta su richiesta di almeno tre Sezioni Regionali, oppure di almeno un decimo dei Soci.
3. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei Soci richiedenti. In ogni caso, nell'ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al sesto comma dell'art. 11 ed al terzo comma dell'art. 13, pervenuti al Comitato Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno.

#### **Art. 15 – Avviso di convocazione dell'Assemblea**

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata o a mezzo fax, al Presidente di ciascuna Sezione Regionale e Provinciale, almeno quaranta giorni prima della data fissata.
2. I Presidenti delle Sezioni, almeno quindici giorni prima della data suddetta, provvedono a dare comunicazione ai soci mediante affissione dell'avviso nelle sedi delle Commissioni Provinciali e Regionale. E' in facoltà del Presidente della Sezione Regionale e Provinciale comunicare per iscritto l'avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata.
3. In caso di urgenza, per le Assemblee straordinarie i termini di cui sopra possono essere ridotti fino alla metà, previa delibera del Comitato Direttivo Centrale.

#### **Art. 16 – Modalità di partecipazione all'Assemblea**

1. I Soci hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente o a mezzo delega il voto nell'Assemblea limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione. I Soci delegati nelle Assemblee Provinciali e Regionali, possono esprimere fino ad un numero massimo di voti, oltre il proprio, rispettivamente di cinque o dieci deleghe.

#### **Art. 17 – Assemblea Generale - Costituzione e svolgimento**

1. L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci. Se non si raggiunge il numero legale, l'Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un'ora, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. Al Presidente eletto di volta in volta spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed eventualmente la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

#### **Art. 18 – Assemblea Generale – Votazioni**

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione

segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti.

2. Le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare, sui provvedimenti in materia di annullamento e modifica delle deliberazioni assunte dagli Organi Centrali dell'Associazione nonché le elezioni a cariche sociali, hanno luogo a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni in materia di riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione dell'Ufficio Studi e dalla convocazione sull'oggetto delle Assemblee Regionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee Regionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate unitamente ad esse.

#### **Art. 19 – Assemblea Generale - Validità delle deliberazioni**

1. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti personalmente o a mezzo delega.

2. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

#### **Art. 20 – Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Presiede la Giunta Esecutiva Centrale, di cui dispone la convocazione regolandone i lavori.

2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Centrale tra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

4. Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato per una sola volta.

#### **Art. 21 – Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata**

1. Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

2. Dura in carica quattro anni, ed è composto da cinquanta membri rieleggibili una volta sola.

3. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 32.

4. Il Comitato Direttivo Centrale convoca l'Assemblea nei modi e nei termini di cui agli artt. 14 e 15.

5. Possono partecipare alle riunioni del CDC, con voto consultivo, i Presidenti delle Sezioni Regionali.

#### **Art. 22 – Incompatibilità.**

1. I Soci, componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, non possono far parte del Comitato Direttivo Centrale.

#### **Art. 23 – Elezioni**

1. Il Comitato Direttivo Centrale è composto da cinquanta membri, dei quali: ventuno componenti eletti dagli iscritti su base regionale, uno per ogni Regione ed uno ciascuno per le province autonome di Trento e Bolzano, e trenta componenti eletti in Collegio Unico Nazionale.

2. La elezione del componente regionale avviene, su lista unica, nelle sedi delle Sezioni Provinciali. La candidatura a componente del CDC di nomina regionale deve essere supportata da almeno dieci firme di iscritti e depositata almeno venti giorni prima della data fissata dal CDC per la consul-

tazione. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote annuali. Almeno dieci giorni prima della consultazione elettorale devono essere resi pubblici i nominativi dei candidati alla nomina di componente regionale del CDC e l'elenco dei soci aventi diritto al voto con indicazioni se in regola con le quote sociali.

3. I restanti trenta componenti sono eletti nel Collegio Unico Nazionale, secondo le stesse modalità di cui sopra, tra i Soci che abbiano proposto la propria candidatura ed ottenuto almeno quindici firme di presentazione da parte di altrettanti Soci.

4. Le elezioni dei componenti del CDC avvengono, di norma, lo stesso giorno con schede distinte: per il designato regionale può essere espressa un'unica preferenza, mentre per i componenti da eleggere nel Collegio Unico Nazionale possono essere espresse fino a quattro preferenze. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Nessun socio può presentare più di due candidati.

6. Non è consentita la contemporanea candidatura nel Collegio Regionale e nel Collegio Unico Nazionale.

7. Nel caso di omessa elezione nei Collegi Regionali, i corrispondenti seggi sono assegnati attingendo al primo dei non eletti nel Collegio Unico Nazionale tra i candidati provenienti dalla Regione interessata. In difetto, si procede al recupero, prescindendo dalla provenienza del candidato, fino all'assegnazione del numero complessivo di cinquantuno seggi.

8. In nessun caso potranno far parte del CDC più di quattro componenti appartenenti alla stessa Sezione Regionale.

9. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

#### **Art. 24 – Attribuzioni**

1. Il Comitato Direttivo Centrale:

a) elegge, con voto personale, diretto e segreto: i componenti la Giunta Esecutiva, formata da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice segretario e 11 membri;

b) delibera su tutto ciò che attiene all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell'Assemblea Generale;

c) impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa;

d) approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;

e) delibera la convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria;

f) indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;

g) organizza congressi nazionali, nonché seminari e giornate di studio, rivolti alla realizzazione degli scopi statutarî;

h) costituisce un Ufficio Studi nominandone componenti effettivi i Soci dell'Associazione, ed eventualmente aggregandovi studiosi estranei all'Associazione;

i) indice referendum tra i Soci con voto segreto, con carattere consultivo, su questioni di interesse generale;

l) determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati;

m) provvede ad ogni altro incumbente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comitato Direttivo Centrale può emanare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto.

#### **Art. 25 – Convocazione del Comitato Direttivo Centrale**

1. Il Comitato Direttivo Centrale deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente dell'Associazione in carica, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla

elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Vicesegretario e dei rimanenti componenti della Giunta.

2. Successivamente il Comitato Direttivo Centrale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. In ciascuna riunione è eletto un Presidente che regola i lavori del comitato.

4. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti

5. Copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale, ad ogni Sezione Regionale nel termine di venti giorni. La Sezione Regionale nei successivi dieci giorni, deve trasmetterne copia alle Sezioni Provinciali. Il verbale dovrà essere tenuto a disposizione dei Soci per almeno trenta giorni.

#### **Art. 26 – Giunta Esecutiva Centrale**

1. La Giunta Esecutiva Centrale é composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Vice Segretario, da undici componenti eletti dal Comitato Direttivo Centrale nel proprio seno. La Giunta Esecutiva Centrale, scegliendolo tra i suoi componenti, nomina il Tesoriere.

2. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che l'ha eletta. Nelle sue riunioni la Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale e tutti gli altri componenti della Giunta Esecutiva Centrale candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria decadono dai suddetti incarichi.

5. I Componenti della Giunta Esecutiva Centrale assenti ingiustificati in più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con delibera del Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Presidente, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 32.

#### **Art. 27 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale**

1. La Giunta Esecutiva Centrale è l'Organo esecutivo permanente dell'Associazione.

2. Ad essa spetta:

a) amministrare il patrimonio dell'Associazione, provvedendo in particolare alla riscossione dei contributi dei Soci, direttamente o a mezzo accredito postale o bancario o a mezzo delega;

b) promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Centrale, formulando le relative proposte di deliberazione;

c) deliberare e comunicare, senza ritardo, al Collegio dei Proviviri notizie e fatti rilevanti ai sensi degli artt.9 e 10;

d) attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale;

e) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare senza ritardo ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva utile;

f) irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 10;

g) deliberare, su domanda degli interessati, l'ammissione dei

Soci benemeriti;

h) nominare eventualmente un ufficio per le relazioni con la stampa, scegliendone i componenti preferibilmente tra i soci iscritti all'Albo dei Giornalisti.

#### **Art. 28 – Attribuzioni del Segretario Generale**

1. Spetta al Segretario Generale:

a) eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale;

b) dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale;

c) espletare gli incombeni relativi alle convocazioni ed elezioni degli Organi collegiali associativi;

d) predisporre i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che, previo esame da parte della Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo Centrale per l'approvazione;

e) compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.

2. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento.

#### **Art. 29 – Attribuzioni del Tesoriere**

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione. Provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi dal Segretario Generale, anche su richiesta del Presidente.

2. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Tesoriere provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere versate presso un istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale.

4. Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari come pure non potrà effettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Segretario.

5. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale.

6. Il tesoriere è autorizzato a trattenere una somma stabilita dal Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

#### **Art. 30 – Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del CDC Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

2. Esso dura in carica quattro anni.

3. Spetta al Collegio dei Proviviri:

a) provvedere in materia disciplinare a norma degli artt. 9, 10 e 11;

b) verificare la regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione, con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.

4. Il Collegio dei Proviviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.

5. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente.

**Art. 31 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo Centrale tra i Soci iscritti nel Registro dei revisori contabili. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.
2. Esso dura in carica quattro anni.
3. Spetta al Collegio dei Revisori:
  - a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione anche partecipando alle riunioni degli organi centrali;
  - b) redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che la Giunta Esecutiva Centrale deve ad esso trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno.
4. La predetta relazione, assieme al rendiconto, dopo l'approvazione del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dal Segretario Generale alle singole Sezioni Regionali. La Sezione Regionale dovrà trasmettere copia dei documenti alle Sezioni Provinciali. I documenti dovranno essere tenuti a disposizione dei Soci almeno trenta giorni.
5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l'anno, ed in ogni caso su richiesta di due componenti.

**Art. 32 – Sostituzioni**

1. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali, il Comitato Direttivo Centrale provvede alla sostituzione delle persone tenendo conto della provenienza territoriale del componente da sostituire.

**Sezione II**  
**ORGANI PERIFERICI**

**Art. 33 – Struttura dell'Associazione**

1. L'Associazione si articola in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali

**Art. 34 – Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali**

1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell'Associazione della quale fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano.
  2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali, hanno sede presso le Commissioni Tributarie Regionali o Provinciali del Capoluogo di Regione e vi fanno parte i soci residenti nel territorio regionale.
  3. In ogni Provincia, che conti almeno sette associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede presso la Commissione Tributaria Provinciale e vi fanno parte i soci residenti nel territorio provinciale.
  4. I Soci residenti in province dove non può essere costituita la Sezione provinciale possono iscriversi ad altra sezione provinciale della medesima regione.
  5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di soci residenti nel territorio regionale.
  6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dal Comitato Direttivo Centrale.
  7. I soci che trasferiscono la propria residenza in altra Regione o Provincia, devono darne immediata comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di destinazione.
- Il socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro

socio secondo le modalità stabilite dall'art. 46.

**Art. 35 – Organi della Sezione Regionale**

1. Gli organi della Sezione Regionale sono:
  - a) l'Assemblea Regionale;
  - b) la Giunta Esecutiva Regionale;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice Presidente;
  - e) il Segretario;
  - f) il Tesoriere.

**Art. 36 – L'Assemblea Regionale**

1. Per l'Assemblea Regionale, in quanto applicabili, si seguono le norme fissate per l'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea della Sezione Regionale ordinaria si riunisce una volta all'anno preferibilmente entro il mese di maggio per la relazione sull'attività annuale e per l'approvazione del rendiconto di cassa. L'Assemblea si riunisce per trattare argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale, per la nomina dei revisori regionali.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, sentiti i Presidenti Provinciali, mediante affissione dell'avviso presso la sede di ciascuna Commissione. I Presidenti Provinciali provvederanno alla tempestiva affissione dell'avviso presso le sedi delle Commissioni Provinciali e Regionali (anche sedi distaccate) operanti nel territorio di pertinenza. E' in facoltà del Presidente della Sezione Regionale comunicare per iscritto l'avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell'Assemblea, ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un'ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Regione ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
4. Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato il quale potrà riversare in Assemblea Regionale non più di cinque voti, oltre il proprio.
5. Non è ammessa la delega per le espressioni di voto su cariche sociali.
6. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta da almeno due Presidenti Provinciali o da un decimo dei soci residenti nel territorio regionale. Il Presidente Regionale convocherà l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste dal presente Statuto; in caso d'inerzia provvederà il Presidente dell'Associazione.
7. In occasione dell'Assemblea Generale, l'Assemblea Regionale e Provinciale si riuniscono, per discutere gli argomenti all'ordine del giorno ed in tale occasione possono essere raccolte le deleghe. Nella Assemblea Regionale i delegati nominati in sede provinciale potranno anche riversare sui delegati nominati in sede regionale, i voti raccolti nelle Assemblee Provinciali. In tal caso i delegati nominati in sede regionale saranno portatori nell'Assemblea Generale, di un massimo di 10 voti oltre il proprio. La nomina dei delegati regionali avviene fra i Soci della Sezione regionale, presenti all'Assemblea, che parteciperanno all'Assemblea Generale.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, riportate nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario regionale e dal Presidente Regionale, sono immediatamente esecutive, fermo restando il diritto di ciascun socio di chiedere correzioni o integrazioni del testo nella Assemblea immediatamente successiva.
9. Il Segretario Regionale trasmette annualmente alle Sezioni Provinciali della Regione l'elenco dei soci iscritti nelle Sezioni.

**Art. 37 – Giunta Esecutiva Regionale.**

1. La Giunta Esecutiva Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e da tre a sette membri eletti.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione dei Componenti eletti su base regionale, la Giunta riunita in seduta, elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
3. La Giunta dura in carica quattro anni. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale deve essere rinnovata la Giunta della Sezione Regionale.
4. La Giunta Esecutiva Regionale:
  - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
  - b) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
  - c) convoca, in persona del Presidente, l'Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria;
  - d) esprime voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell'Associazione;
  - e) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti alle Sezioni Provinciali, trasmette alla Segreteria Generale un rendiconto aggiornato delle iscrizioni, delle variazioni di iscrizione, l'elenco dei soci onorari e sostenitori, segnala i soci morosi, promuove le iniziative di carattere scientifico culturale che vengono intraprese a livello regionale e provinciale in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento, trasmette il rendiconto annuale dell'attività della Sezione Regionale e delle Sezioni Provinciali. Esercita il coordinamento di tutte le Sezioni Provinciali della Regione, dalle quali riceve comunicazione delle nuove iscrizioni, delle variazioni, dei soci onorari;
  - f) provvede ad ogni altro incumbente ad essa riservato dal presente Statuto.
5. La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
6. I componenti della Giunta Regionale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46.
7. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche regionali e provinciali, possono partecipare alle riunioni della Giunta Regionale di appartenenza senza diritto di voto.

**Art. 38 – Nomina dei Componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale**

1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale, sono eletti con le modalità previste dall'art. 23 per l'elezione dei membri del CDC su base regionale e durano in carica quattro anni.
2. Sono eleggibili tutti i Soci appartenenti alla Sezione Regionale.

**Art. 39 – Presidente della Sezione Regionale, Segretario, Tesoriere**

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Regionale e l'Assemblea Regionale. Promuove iniziative di carattere scientifico e culturale a livello regionale, stipula convenzioni a favore di soci regionali e ove possibile le propone a livello nazionale, promuove iniziative volte a conseguire gli

scopi sociali, in attuazione con quanto previsto dall'art.2 del Regolamento, esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. Il Presidente regionale coordina il lavoro e le iniziative delle Sezioni Provinciali, raccoglie le informazioni che provengono dalle Sezioni Provinciali sullo stato delle iscrizioni dei soci, redige l'elenco dei soci regionali aggiornato riportando le eventuali variazioni intervenute e ne dispone la trasmissione alla Segreteria Generale. In caso di inadempimento, inosservanza, assenza degli Organi regionali e provinciali esercita funzione sostitutiva e di controllo. Nelle Province in cui non è ancora costituita la Sezione Provinciale promuove l'iscrizione all'Associazione, organizza la raccolta delle iscrizioni, convoca l'Assemblea provinciale dei soci e promuove la costituzione della Sezione Provinciale, trasmette il verbale di costituzione della Sezione Regionale e Provinciale alla Segreteria Generale per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale.

2. Il Presidente Regionale nel caso in cui verificarsi che, per indisponibilità dei soci residenti in Provincia, non è possibile nominare gli organi provinciali, segnala la circostanza al Presidente dell'Associazione e, unitamente al Segretario regionale ed il Tesoriere regionale, si sostituisce per un periodo temporaneo di sei mesi nel corso dei quali curerà lo sviluppo della Sezione Provinciale. Trascorsi sei mesi riconvocherà l'Assemblea Provinciale per la elezione degli Organi provinciali.

3. Il Presidente Regionale può delegare ad altri Componenti della Giunta Regionale specifiche competenze od avvalersi della collaborazione di terzi.

4. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea, controlla il personale assunto dalle Sezioni Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea Regionale annuale per l'approvazione, raccoglie i verbali provenienti dalle Sezioni Provinciali. Il Segretario Regionale può delegare al Tesoriere, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di rendiconto contabile.

5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione regionale, provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e dal Segretario, presenta i conti ad ogni richiesta del Presidente, provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa, versa le somme incassate presso un Istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale.

6. Il Tesoriere non può ritirare somma alcuna come pure non potrà effettuare pagamenti senza aver avuto espresso mandato dal Presidente o dal Segretario. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale.

**Art. 40 – Organi della Sezione Provinciale**

1. Gli organi della Sezione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) la Giunta Esecutiva Provinciale;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.



**Art. 41 – L'Assemblea Provinciale**

1. Alle Assemblee delle Sezioni Provinciali, si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'Assemblea Generale e Regionale.
2. L'Assemblea ordinaria della Sezione Provinciale si riunisce una volta all'anno per la relazione sull'attività annuale e per l'approvazione del rendiconto di cassa.
3. L'Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce per la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale. L'Assemblea potrà essere convocata anche su impulso dei soci. Il numero dei Soci necessario per la convocazione obbligatoria è di almeno un quinto dei Soci iscritti alla Sezione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale mediante affissione dell'avviso presso la sede della Commissione Provinciale, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente Regionale. E' in facoltà del Presidente della Sezione Provinciale comunicare per iscritto l'avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell'Assemblea, ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un'ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
5. L'Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce ogni quattro anni per l'elezione con voto personale, diretto e segreto della Giunta nel cui ambito vanno eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
6. L'Assemblea della Sezione Provinciale, si riunisce in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale nomina dei delegati provinciali che potranno anche riversare i voti di cui sono portatori, al massimo cinque, oltre il proprio, nell'Assemblea Regionale. La nomina dei delegati avviene fra i Soci della Sezione Provinciale, presenti all'Assemblea, che si siano dichiarati disponibili a partecipare all'Assemblea Regionale ed eventualmente all'Assemblea Generale. Il Presidente rilascia ai delegati provinciali un certificato attestante il numero dei voti dei quali sono portatori.
7. L'Assemblea Provinciale deve essere convocata per la nomina dei componenti della Giunta Provinciale e per la nomina dei revisori provinciali.
8. Copia del verbale dell'Assemblea della Sezione Provinciale sarà trasmesso a cura del Presidente Provinciale al Presidente Regionale che ne disporrà la ricezione e la spedizione ai Presidenti delle altre Sezioni Provinciali.
9. A partire dall'anno di iscrizione 2004, alla Sezione Provinciale sarà devoluta la quota di metà del contributo devoluto alla Sezione Regionale dalla Giunta Esecutiva Centrale, il contributo di spettanza della Sezione Provinciale viene calcolato tenendo conto del numero degli iscritti di competenza di ciascuna Sezione. La Sezione Provinciale ogni anno trasmetterà alla Sezione Regionale e alla Segreteria Generale l'elenco dei soci, segnalando lo stato dei versamenti e comunicherà tempestivamente le variazioni di iscrizione segnalando i nuovi iscritti, i trasferimenti, le decadenze.
10. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale sono rinnovate le Giunte delle Sezioni Provinciali.

**Art. 42 – Giunta Esecutiva Provinciale**

1. La Giunta Esecutiva Provinciale è composta da tre a sette membri eletti dall'Assemblea Provinciale.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione dei Componenti di nomina dell'Assemblea Provinciale, la Giunta elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
3. La Giunta dura in carica quattro anni.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale devono essere rinnovate le Giunte delle Sezioni Provinciali.
5. La Giunta Esecutiva Provinciale:
  - a) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
  - b) convoca, in persona del Presidente, l'Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria;
  - c) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti;
  - d) trasmette alla Sezione regionale un rendiconto aggiornato sulle iscrizioni, segnala le variazioni e gli eventuali soci morosi, nonché le iniziative che intende intraprendere di carattere scientifico culturale e quanto previsto dal Regolamento.
6. La Giunta Esecutiva Provinciale, può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
7. I componenti della Giunta Provinciale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46, a cui viene data notizia dal Presidente Provinciale.
8. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche provinciali possono partecipare alle riunioni della Giunta Provinciale di appartenenza senza diritto di voto.
9. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Provinciale sono comunicati al Presidente Regionale.
10. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale sono rinnovate tutte le Giunte Provinciali.

**Art.43 – Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale**

1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in Assemblea e durano in carica quattro anni. In sede di votazione si possono esprimere fino a sette preferenze.
2. Sono eleggibili tutti i Soci appartenenti alla Sezione Provinciale.

**Art. 44 – Presidente della Sezione Provinciale, Segretario, Tesoriere**

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Provinciale e l'Assemblea Provinciale, promuove a livello provinciale le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali di cui all'art.2 del Regolamento, per ragioni di coordinamento, di concerto con la Giunta Regionale, trasmette il verbale di costituzione della Sezione provinciale al Presidente Regionale per le incombenze necessarie per la ratifica da parte del Comitato

Direttivo Centrale.

2. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Provinciale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea che trasmette alla Giunta Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea Provinciale annuale per l'approvazione. Redige un elenco aggiornato degli iscritti e lo trasmette alla Giunta regionale e alla Segreteria Generale.

3. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Provinciale, provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 45 – Amministrazione Patrimonio**

1. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo Centrale, un terzo dei contributi dei singoli Soci viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale alla relativa Sezione Regionale e un mezzo del contributo che perviene alla sezione regionale, tenuto conto dei soci iscritti in ogni singola Sezione viene rimesso alla Sezione di appartenenza.

2. Le Sezioni Regionali e Provinciali hanno autonomia amministrativa, nell'ambito della loro autonomia ciascuna Sezione può nominare in sede di Assemblea da uno a tre revisori dei conti scelti tra i soci regionali iscritti all'albo dei revisori che hanno sottoposto la loro candidatura in Assemblea, i quali svolgeranno i compiti di verifica e controllo come previsto per il rendiconto dell'Associazione all'art. 31.

3. In caso di mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Tesoriere Regionale accantona, temporaneamente e per il solo esercizio sociale in corso, le eventuali somme di competenza provinciale per rimetterle a favore della Sezione Regionale all'atto della sua costituzione.

4. Il patrimonio della Sezione è costituito dai contributi dei Soci, dai beni strumentali acquistati, da eventuali legati e donazioni.

#### **Art. 46 – Sostituzioni componenti Giunta Regionale e Provinciale**

1. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti elettivi della Giunta Regionale sarà convocata l'Assemblea Regionale e si provvederà a una nuova elezione. Il Presidente Provinciale, in quanto componente di diritto, verrà sostituito dal nuovo Presidente provinciale. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Regionale, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Regionale nella prima seduta immediatamente successiva all'ingresso del nuovo componente provvederà ad eleggere nel suo seno l'organo vacante.

2. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti della Giunta Provinciale sarà convocata l'Assemblea Provinciale e si provvederà a una nuova elezione. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Provinciale, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Provinciale, nella prima seduta immediatamente successiva all'ingresso del nuovo componente, provvederà ad eleggere nel suo seno l'organo vacante.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### **Art. 47 – Organi Eletti**

1. I Componenti delle Giunte Esecutive Regionali attualmente costituite mantengono le loro funzioni e scadono alla fine del mandato del CDC. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, ove costituite, entrano nelle Giunte Regionali dalla data di approvazione del presente Statuto.

2. Nella prima riunione successiva all'insediamento dei Presidenti Provinciali, e comunque non oltre il 30 settembre 2004, le Giunte Regionali, così composte, eleggono nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

3. Le Giunte Provinciali costituite in vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla scadenza del mandato del CDC e mantengono le loro funzioni e, ove non previsto eleggono nel loro seno il Vice Presidente e il Tesoriere.

4. Successivamente alla data del 25 aprile 2004, le Giunte Esecutive Regionali e Provinciali, saranno costituite secondo le norme del presente Statuto.

5. In deroga alla durata prevista dal precedente Statuto, per ragioni di razionalizzazione e omogeneizzazione, i Componenti eletti al Comitato Direttivo Centrale, i componenti eletti negli Organismi regionali e provinciali mantengono le loro funzioni e restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato Direttivo Centrale attualmente in carica. Le disposizioni relative alla composizione e alle elezioni del Comitato Direttivo Centrale entrano in vigore in occasione del rinnovo del CDC.

6. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale, verranno rinnovate tutte le Giunte delle Sezioni Provinciali e Regionali.

#### **Art. 48 – Rinvio al Codice civile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si riporta alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 49 – Scioglimento dell'Associazione**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

2. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore, ed alla devoluzione del fondo residuo ad un Istituto di beneficenza, individuato su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

Lo Statuto è stato approvato con il voto unanime dei partecipanti all'Assemblea tenutasi in Roma, presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, nell'aula "Gianlombardo" il 24 aprile 2004. Il verbale dell'assemblea, presieduta da Giacomo Caliendo, assistito con funzioni di segreteria da Daniela Gobbi, è depositato presso la Segreteria Generale dell'Associazione e presso il notaio Dott. Carmine Anderotta.

## ☞ segue dalla pag. 2

uno scambio di idee costruttivo e sempre proficuo.

La Sezione Regionale ha promosso la costituzione di Gruppi di Studio formati da giudici della Regione. Il lavoro prodotto ha portato alla stesura di un quadro in cui si rivede il piano economico dei compensi ai giudici tributari e una proposta di modifica dei Decreti legislativi 545/92 e 546/92; questi studi sono stati messi a disposizione del Comitato Direttivo Centrale per essere esaminati dalle Commissioni Nazionali e ivi discussi.

L'attività di informazione occupa un posto molto importante nella vita della Sezione Regionale dell'Emilia Romagna. Un "notiziario" regionale informa i giudici della Sezione Emilia Romagna delle iniziative che si intraprendono a livello nazionale e locale. Recentemente si è fatto ricorso anche alle pubblicazioni presso le Sezioni provinciali di manifesti in cui si riportano le notizie più importanti e di attualità. Con un grande sforzo organizzativo, la Sezione Regionale Emilia Romagna, recentemente, ha raggiunto tutti i giudici tributari regionali con una propria comunicazione informativa invitandoli ad iscriversi, promuovendo l'Associazione e divulgando i documenti approvati e le attività in corso. Sono state trasmesse oltre 650 lettere. In occasione della approvazione delle modifiche dello Statuto la Sezione ha fatto pervenire a tutti gli iscritti oltre 200 copie dello stesso, affinché ne prendessero visione e apportassero eventuali modifiche.

Ciascun iscritto ha ricevuto al proprio domicilio un modello "Mav" appositamente fatto predisporre dalla Sezione per la raccolta del contributo di iscrizione annuale. Allo stato si registrano un notevole incremento di prime iscrizioni.

La Sezione non ha ancora un vero e proprio ufficio stampa, però si sta attrezzando per impiantarla entro breve tempo.

### Il sito web

Fiore all'occhiello della Sezione Regionale è da tre anni il sito web. Da tre anni è in funzione il sito Web della Sezione Regionale Emilia Romagna, sito che ha fatto registrare un consistente numero di accessi ([www.magistratitributari.it](http://www.magistratitributari.it)).

Il sito non ha carattere strettamente regionale. E' articolato in una parte centrale divulgativa dedicata alle notizie di attualità, alle iniziative dell'Associazione ai resoconti giornalistici. Ampio spazio viene dedicato alle iniziative delle altre Sezioni Regionali e Provinciali, come le iniziative in materia di Formazione, Convegni, Congressi, etc.

Nel sito è stata aperta una finestra dedicata alle pronunce della Giurisprudenza di merito delle Commissioni Regionali e Provinciali. Sono stati inseriti dei commenti giurisprudenziali.

Sono presenti numerosi link utili e attraverso il sito si accede a pagine di grande interesse culturale e scientifico.

### Qualche riflessione:

La Sezione Regionale dell'Emilia Romagna ha lavorato con entusiasmo nella convinzione che l'attività profusa possa giornalmente consolidare lo spirito di appartenenza dei giudici tributari alla Nostra Associazione. La modifica dello Statuto, a cui la Regione ha contribuito, darà una grande spinta all'Associazione radicandola sul territorio.

E' comunque importante sottolineare che, per quanto si possa lavorare con entusiasmo e convinzione, gli esiti conseguiti non sarebbero stati possibili senza il consenso di tutti i giudici associati (attualmente le iscrizioni regionali hanno superato il 50% dei giudici locali e, in alcune Province si è toccato il 100%) e senza la collaborazione, costante e proficua, dei Componenti di Giunta, dei Componenti delle Commissioni di Studio e dei Presidenti delle Sezioni Provinciali.

E' per questo motivo che la Sezione Regionale ringrazia tutti coloro che collaborano per il lavoro svolto in armonia e amicizia. Le iniziative intraprese sono importanti, ma lo saranno ancora di più se avremo la certezza di superare l'empasse dei nove anni. Questa considerazione ci invita ad un'ulteriore riflessione sul nostro futuro. Siamo prossimi alla scadenza del mandato; abbiamo una questione prioritaria da risolvere: il rinnovo dell'incarico, e, non guasta, la ristrutturazione dei compensi. L'obiettivo da realizzare, anche attraverso l'ampliamento delle competenze della Giurisdizione Tributaria ed il completamento dell'estensione al processo tributario delle norme del processo civile, non è impresad poco conto, ma se continueremo a lavorare insieme ce la faremo.

## Dalla Puglia

### Inaugurazione Corso Taranto

Il 30.04.2004 il Presidente del C.P.G.T. Dott. Ennio Sepe ha inaugurato c/o la sede di Taranto della Facoltà di Giurisprudenza il Corso di diritto e contenzioso tributario.

Sono intervenuti l'Avv. Daniela Gobbi, che ha portato i saluti del Pres. AMT Nazionale Dott. Caliendo ed il Dott. Giovanni Garganese, entrambi della Giunta Esecutiva Naz. AMT, i quali evidenziando in particolare la validità dell'iniziativa della sez. Provinciale della AMT di Taranto, in linea con i programmi del dipartimento formazione, hanno auspicato una felice riuscita stante la scelta dei relatori operata dalla Direzione del Corso.

Il Presidente della C.T.P. Puglia Dott. Salvatore Paracampo si è soffermato sulla figura del giudice tributario e sull'ausilio che ad esso può dare il professionista con la sua attività di ricerca e dottrina.

### Sollecito per il Congresso

Il Presidente Regionale si è incontrato, c/o l'Hotel Tiziano di Lecce, con il Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale A.M.T. guidato dal Dott. Giovanni Garganese. Questi ha relazionato sul lavoro svolto per assicurare la riuscita di un congresso di rilevante interesse come è stato riportato dalla stampa specialistica. Colgo l'occasione, per quanto ho appreso, di invitare tutti i giudici tributari della Regione Puglia a collaborare perchè il congresso (occasione storica per la nostra regione) sia quell'appuntamento importante nel quale il confronto dei programmi, delle idee e dei progetti della categoria possa portare ad un risultato che renderà all'opinione pubblica e a tutti i politici una unitarietà di intenti per una giurisdizione tributaria al servizio dello Stato e dei diritti dei cittadini.

Le diverse provenienze dei giudici tributari non devono costituire motivo di conflittualità o dare spunto a sterili polemiche sulle differenze e che possono rafforzare il convincimento di alcuni che lo svolgimento di quelle mansioni è solo motivo di un'ulteriore entrata finanziaria e non anche di una orgogliosa e consapevole appartenenza ad una giurisdizione di particolare valenza specialistica.

### Corso a Brindisi

La sez. provinciale di Brindisi ha realizzato un corso di diritto e contenzioso tributario che, stando ai risultati, ha avuto l'alto riconoscimento del C.P.G.T., del mondo accademico e di quello professionale salentino.

## Dal Piemonte

### Costituite le sottosezioni di Alessandria e Novara

E' stata costituita, e regolarmente ratificata dal Cdc, la costituzione della Sottosezione AMT di Alessandria, i cui componenti GG.TT. eletti sono: Dott. Avv. Grillo Franco, Presidente; Dott. Verde Biagio, Vice Presidente; Prof. Rondano Carla, Segretario; Prof. Musso Maria Luisa, Tesoriere.

E' stata costituita, e regolarmente ratificata dal Cdc, la costituzione della Sottosezione AMT di Novara, i cui componenti GG.TT. eletti sono: Dott. Puzo Antonio, Presidente; Dott.ssa Firpo Anna Maria, Vice Presidente; dott. Minniti Giuseppe, Segretario; Dott. Debandi Renato Tesoriere.

### In vista del Congresso

E' stata riunita la Giunta Regionale AMT, e prodotto apposito verbale, con lo scopo di dare massima pubblicità al prossimo II° Congresso Nazionale A.M.T. di Lecce, non tralasciando la possibilità di ottenere pur minime sponsorizzazioni da parte degli istituti di credito locali.

Dalla sede centrale dell'Associazione sono stati ricevute tre locandine: una grande e due di minore dimensione, rispettivamente affisse nei locali della Ctp di Alessandria e al primo e terzo piano del Tribunale di Alessandria.

### Cambio di sede

Le sedi della Commissione Tributaria Provinciale di Torino e della Regionale del Piemonte, si sono trasferite nei locali siti in Torino, Strada Antica di Collegno nr. 259, a far tempo rispettivamente dal 3.5.2004 e dal 13.4.2004.

## INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI NELLE CERIMONIE DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2004

**1** L'Associazione Magistrati Tributarî è impegnata per la difesa dell'indipendenza dei giudici tributarî e delle funzioni delle Commissioni Tributarie, nonché per un efficiente esercizio della Giurisdizione Tributaria che assicuri, in tempi ragionevoli, una effettiva tutela dell'interesse dello Stato e dei diritti del cittadino.

**2** Il giudizio largamente positivo sulla giurisdizione tributaria si fonda, non solo, sui tempi del processo in linea, in quasi tutte le Commissioni, con il precetto costituzionale della ragionevole durata, ma anche sulla qualità delle decisioni, confermata dalla percentuale degli appelli proposti avverso le sentenze delle Commissioni Provinciali di circa il 13 % e dalla percentuale dei ricorsi per Cassazione.

**3** La dimostrata complessiva attitudine della Magistratura Tributaria ad assicurare una giurisdizione efficiente ed apprezzata dalle parti del processo, conferma la positività della previsione legislativa della presenza, nella composizione delle Commissioni, di saperi professionali diversi, giustificata dal diritto e dal processo tributario. Piuttosto, per un sempre approfondito esame collegiale delle questioni sottoposte al giudizio della Commissione, occorre assicurare che i componenti del collegio diversi dal relatore abbiano la disponibilità di copia del ricorso e delle controdeduzioni dell'Ufficio. A tal fine i Presidenti delle Commissioni dovrebbero invitare i ricorrenti e l'Ufficio a depositare due fotocopie dei rispettivi atti.

**4** L'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, approvato nel 1992 e che risente dei modelli organizzativi elaborati in un diverso contesto ordinamentale e processuale necessita, sulla base dell'esperienza, di una complessiva rilettura ed alcune riforme risultano, sin d'ora, necessarie ed indifferibili.

**5** E' necessario realizzare l'effettiva pari dignità dei giudici tributarî riconoscendo a tutti la possibilità di concorrere agli incarichi di presidente di Commissione, di presidente di Sezione, di vice-presidente, sulla base del positivo accertamento da parte del Consiglio di Presidenza, in considerazione della laboriosità, diligenza ed attitudine, della professionalità e delle idoneità necessarie. La necessaria correzione delle tabelle E ed F per la valutazione dei giudici tributarî dovrà porre particolare attenzione al servizio prestato nelle Commissioni. La formazione permanente dei magistrati tributarî, cui il Consiglio di Presidenza dedica particolare attenzione, rappresenta, in conformità agli scopi statutari, un impegno costante della AMT.

**6** Si impone una modifica dell'art. 11 Dlgs 545/92 che prevede la durata novennale dell'incarico di giudice tributario e che, per la contemporanea scadenza dall'incarico, allo aprile 2005, della gran parte dei giudici tributarî, vedrà il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria bloccato nella attività concorsuale necessaria, senza considerare che tale elefantico concorso comporterà un inutile *turn-over*, dal momento che tutti i giudici tributarî, tenuto conto dei posti vacanti e del diritto di precedenza rispetto ai disponibili, saranno, con certezza, nominati in altre Commissioni.

L'eliminazione del termine di durata dell'incarico, come del resto era previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 non contraddice l'onorarietà dell'incarico, ribadita dal IV comma dell'art. 11 del Dlgs 545/92 secondo cui *"la nomina a componenti di commissioni tributarie non costituisce in nessun*

*caso rapporto di pubblico impiego"*. La contestuale previsione del divieto di permanere nella stessa sezione per più di tre/quattro anni, consentirebbe una rotazione all'interno della Commissione, evitando così l'immedesimazione della funzione giudiziaria per un lungo periodo di tempo nella stessa materia e nella medesima persona.

**7** La gestione da parte del Consiglio di Presidenza dei corsi per la copertura dei posti vacanti, quasi sempre coperti con giudici tributarî aventi diritto di precedenza, rende urgente la previsione di *"concorsi interni"* per trasferimento o per la attribuzione di un diverso incarico, come è previsto per le altre Magistrature, e di un concorso riservato ai soggetti che aspirano per la prima volta all'incarico per i posti, che dopo l'espletamento dei concorsi interni, siano rimasti vacanti.

Si tratta di evitare adempimenti inutili e di assicurare maggior efficienza alla Amministrazione, nonché un corretto rapporto del cittadino con l'Istituzione, dal momento che, oggi, coloro che aspirano per la prima volta all'incarico sono costretti a sopportare spese e produrre documenti senza essere nella maggiore parte dei casi nemmeno valutati, in considerazione della precedenza spettante ai giudici tributarî in carica.

**8** La tutela dell'indipendenza e della dignità delle funzioni dei giudici tributarî impone che siano garantite strutture materiali e condizioni di lavoro idonee ed esige compensi adeguati.

La funzione di giudice tributario, nonostante l'attività svolta, risulta la meno considerata se si raffrontano i compensi previsti con quelli degli altri giudici onorari.

Non è necessario sottolineare la maggiore complessità delle controversie, né il valore delle stesse, né, ancora, l'apprezzamento per l'attività svolta, dal momento che proprio il generale riconoscimento dell'attività giurisdizionale esercitata ha portato all'ampliamento della competenza e alla realizzazione dell'unicità della giurisdizione tributaria.

L'aumento dei compensi deve accompagnarsi ad una modifica dei criteri per la loro attribuzione, nel senso che dovrebbe essere previsto un compenso variabile uguale per tutti i giudici tributarî ed un compenso fisso diversificato che tenga conto delle funzioni svolte rispettivamente dai Presidenti di Commissione, di sezione e vice-presidenti, prevedendo per i Presidenti di Commissione compensi diversi in ragione del numero delle sezioni della Commissione.

**9** L'attuale collocazione del personale delle segreterie nei ruoli dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'affidamento allo stesso Ministero dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria risultano non coerenti con le necessarie garanzie connesse all'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale e con la parità delle parti processuali.

**10** L'AMT impegnata nella difesa e salvaguardia dell'autonomia del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, istituzione di autogoverno posta a tutela della indipendenza dei giudici tributarî, non si sottrae, nel rispetto dei diversi ruoli, all'esercizio di una azione di stimolo, di suggerimenti, eventualmente di critica dell'attività del Consiglio in un'ottica, comunque, istituzionale, senza assumere posizioni di difesa corporativa di interessi o posizioni contingenti di singoli associati.